ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

Comune di Cattolica - Museo Della Regina (C.F. e P.IVA 00343840401), d'ora innanzi, per brevità, "Museo", con sede legale in Cattolica, Via Pascoli n. 23, legalmente rappresentata dal Dirigente del Settore 2-Servizi Culturali, dott. Riccardo Benzi

 \mathbf{E}

Dipartimento di Beni Culturali, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (C.F. 80007010376, P.IVA 01131710376), d'ora innanzi, per brevità, "DBC", con sede in Ravenna, Via degli Ariani n. 1, legalmente rappresentato dal Direttore, Prof. Luigi Canetti

 \mathbf{E}

Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria - Università di Bologna (C.F. 80007010376, P.IVA 01131710376), d'ora innanzi, per brevità, "DISI", con sede in Bologna, Mura Anteo Zamboni n. 7, legalmente rappresentato dal Direttore, Prof. Maurizio Gabbrielli

d'ora innanzi, per brevità, collettivamente "le Parti".

PREMESSO CHE

- l'art. 15 della Legge 241/1990 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e successive modificazioni e integrazioni prevede che le Amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- il Museo è un'istituzione del Comune di Cattolica:
- il Museo svolge una funzione di tutela, conservazione, ricerca e valorizzazione del patrimonio culturale (storico, archeologico ed etnografico) della città e del territorio, nonché una funzione di promozione dell'ambito culturale, che si esplica, a titolo esemplificativo, nell'organizzazione di visite guidate, didattica museale rivolta alle scuole, di attività espositive, di manifestazioni culturali e conferenze;
- il DBC si caratterizza per la sua varietà di ambiti disciplinari (storia e civiltà mediterranee, letteratura, archeologia, musica, antropologia, arte, libro e archivi, politica, ambiente) e affronta, in una prospettiva interdisciplinare il tema del patrimonio culturale e ambientale e della sua conoscenza, tutela e valorizzazione;
- il Laboratorio FrameLAB. Multimedia & Digital Storytelling, d'ora innanzi, per brevità, "FrameLAB", costituito presso il DBC e posto sotto la responsabilità scientifica del prof. Alessandro Iannucci, sviluppa metodologie innovative nell'ambito del Digital Heritage e realizza progetti di comunicazione del patrimonio culturale: in particolare, partecipa ad attività di ricerca, didattica e comunicazione pubblica del patrimonio culturale, anche in collaborazione con enti di ricerca, altre Università e strutture museali italiane e internazionali;
- l'implementazione di strumenti digitali e multimediali per la ricerca, la fruizione pubblica e la complessiva valorizzazione di repertori, collezioni e fondi librari, archivistici e fotografici, pertanto, costituisce un ambito di interesse comune delle Parti, che motiva una collaborazione da attuarsi nello scambio di materiale, metodologie e conoscenze;

- dell'informatica e dell'ingegneria informatica, incluso lo studio di strumenti multimediali, tecnologie di realtà virtuale e augmented reality, wearable devices in differenti contesti, tra cui quelli relativi agli ambienti e ai beni culturali;
- è opportuno formalizzare detta collaborazione tramite la stipula di apposito accordo;
- la giunta di Dipartimento DBC ha autorizzato la stipula del presente Accordo di Collaborazione in data 23/02/2022;
- il Consiglio di Dipartimento DISI ha autorizzato la stipula del presente Accordo di Collaborazione in data XXXX;
- la Giunta Comunale del Comune di Cattolica ha autorizzato la stipula del presente Accordo di Collaborazione in data XXX.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto dell'Accordo di collaborazione

1.1 Con il presente Accordo di collaborazione, d'ora innanzi, per brevità, "l'Accordo", le Parti intendono avviare una collaborazione per la definizione di strategie innovative relative alla conoscenza, valorizzazione e diffusione del patrimonio culturale quali, a titolo puramente esemplificativo, mostre e tour virtuali, allestimento di repository digitali, implementazione di progetti di digital storytelling, modellazione 3D, realtà virtuale, aumentata e mixed (anche fruibile attraverso l'utilizzo di device wearable) per la conoscenza e la fruizione delle collezioni e, in sintesi, sviluppo e sperimentazione del Digital Heritage nel contesto della transizione digitale.

Le Parti intendono inoltre promuovere e coordinare iniziative finalizzate alla pubblicazione dei risultati in formato elettronico e cartaceo, a carattere scientifico e divulgativo, con modalità da definirsi di volta in volta. Inoltre, le Parti intendono promuovere, coordinare ed organizzare eventi di tipo divulgativo, principalmente rivolte alla cittadinanza.

Nell'ambito del presente Accordo potranno altresì essere avviate attività di tipo didattico quali lo svolgimento di ricerche per tesi di laurea e di dottorato, previa semplice intesa informale, e di attività di tirocinio, previa stipula degli accordi specifici richiesti dalla normativa vigente in materia nonché di eventuali collaborazioni a progetti attraverso borse e/o assegni di ricerca, disciplinati dai regolamenti di ateneo e finanziati sulla base di specifici accordi tra le parti anche con il contributo di enti terzi

- 1.2 Per la realizzazione delle attività di collaborazione di cui al presente Accordo, le Parti dovranno procedere alla conclusione di specifici accordi accessori (di seguito indicati come "Accordi Attuativi") mediante i quali saranno disciplinati tutti gli aspetti necessari per la regolamentazione dei rapporti inerenti l'espletamento delle specifiche attività di collaborazione connesse al settore di cui al precedente punto 1.
- 1.3 I predetti Accordi Attuativi dovranno essere redatti nel rispetto della disciplina normativa vigente e delle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Università in materia e dovranno contenere espresso riferimento al presente Accordo.
- 1.4 L'Università sottoscriverà gli Accordi Attuativi attraverso i propri Dipartimenti DISI e DBC, singolarmente o congiuntamente, in relazione alla specifica natura delle attività o dei progetti.

1.5 Le Parti concordano che gli Accordi Attuativi dovranno definire le modalità specifiche della collaborazione tra le Parti, indicando, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le risorse finanziarie, il personale, le strutture e le attrezzature da destinare per lo svolgimento delle attività, gli aspetti rilevanti in tema di assicurazione, prevenzione e sicurezza, la disciplina dei diritti di proprietà intellettuale e utilizzo dei risultati della ricerca, obblighi di riservatezza, laddove già non disciplinati dal presente Accordo.

1.6 Le parti si danno reciprocamente atto che per quanto riguarda il Comune di Cattolica gli Accordi attuativi verranno sottoscritti previo parere della Giunta comunale, per quanto riguarda l'Università, previa autorizzazione degli organi dei Dipartimenti coinvolti.

Art. 2 – Obblighi delle Parti

Il Museo si impegna a mettere a disposizione delle attività previste le proprie competenze in ambito archeologico, storico, antropologico, museografico e museografico utili per le finalità del presente Accordo, nonché l'accesso alla documentazione storica e alle proprie collezioni, fatto salvo fatto, per quel che concerne i beni di proprietà statale di cui il Comune è depositario, quanto previsto dalla normativa vigente in materia di riproduzione di beni culturali. Potranno inoltre essere condivisi, sempre ai fini del presente Accordo, esiti di progetti già realizzati o in corso di realizzazione.

Il DBC si impegna a mettere a disposizione delle attività previste le risorse e le competenze sviluppate all'interno del *FrameLAB*.

Il DISI si impegna a mettere a disposizione delle attività previste le risorse e le competenze sviluppate dai docenti e ricercatori coinvolti.

Le Parti si impegnano a organizzare e svolgere incontri periodici volti alla

verifica dell'andamento dei lavori e alla valutazione di metodologie e risultati, anche parziali, raggiunti.

La realizzazione delle attività di cui al presente Accordo non comporterà il sorgere di alcun onere finanziario in capo alle Parti, derivante dall'utilizzo di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione gratuitamente dall'altra Parte. Ogni eventuale onere resterà a carico di ciascuna Parte per la propria attività.

Art. 3 – Responsabilità tecnico-scientifica

La responsabilità tecnico-scientifica delle attività di cui al presente Accordo è affidata congiuntamente al prof. Alessandro Iannucci per il DBC, alla prof.ssa Silvia Mirri per il DISI e alla dott.ssa Laura Menin (o suoi delegati) per il Museo.

Art. 4 – Durata e luogo dell'esecuzione

La durata del presente Accordo è di 3 (tre) anni a partire dalla data di stipula e potrà essere rinnovata per ulteriori periodi, sulla base di un accordo scritto delle Parti, anche in forma di scambio di lettere.

Le attività di cui al presente Accordo saranno svolte presso le sedi delle Parti.

Art. 5 – Copertura assicurativa

Ciascuna Parte attiva le garanzie previste dalla Legge contro gli infortuni per il proprio personale impiegato nello svolgimento delle attività previste dall'Accordo in qualsivoglia sede, nonché l'assicurazione per responsabilità civile per danni a terzi. In particolare, ciascuna Parte stipula e mantiene in vigore per tutta la durata dell'Accordo – inclusi eventuali rinnovi e proroghe – un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi derivanti da:

- responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni arrecati a terzi in

conseguenza di un fatto verificatosi in relazione allo svolgimento delle attività previste dall'Accordo, comprese attività inerenti, accessorie e complementari;

responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro, dipendenti e non, compresi collaboratori, tirocinanti, borsisti, addetti a qualsiasi titolo alle attività previste dall'Accordo, comprese attività inerenti, accessorie e complementari.

L'operatività o meno delle coperture assicurative e l'eventuale inesistenza o inoperatività di polizze RCT non esonerano le Parti dalle responsabilità di qualunque genere su di esse incombenti né dal rispondere di quanto non coperto, in tutto o in parte, dalle coperture assicurative suddette.

Ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nell'attività prevista dall'Accordo che potrebbe frequentare locali e laboratori dell'altra Parte.

Ciascuna Parte è tenuta a provvedere, per il proprio personale, ad inoltrare direttamente la denuncia di infortunio o malattia professionale alla propria Compagnia di Assicurazione/INAIL. Analogo obbligo di segnalazione sussiste a carico delle Parti in caso di evento che possa comportare una richiesta di risarcimento di danni procurati a terzi.

Qualora una Parte venisse a conoscenza dell'avvenuto infortunio o malattia professionale o evento che possa comportare responsabilità civile verso terzi, essa dovrà darne tempestiva comunicazione alla Parte di appartenenza del personale implicato nell'evento avverso.

Art. 6 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Ciascuna Parte garantisce, per gli aspetti di propria competenza, l'adempimento delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, prevedendo in particolare:

- la messa a disposizione di locali e attrezzature idonee e rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti;
- la valutazione dei rischi per l'attività svolta nelle proprie sedi dal personale, compresi tirocinanti, studenti, collaboratori, di appartenenza dell'altra Parte e la conseguente attuazione delle misure di prevenzione e protezione necessarie;
- l'informazione e l'addestramento nonché la sorveglianza del personale dell'altra Parte in relazione ai rischi specifici individuati dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- la messa a disposizioni dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

 La formazione, l'informazione e la sorveglianza sanitaria del proprio personale sui rischi generali e specifici dell'attività sono in capo a ciascuna Parte in qualità di datore di lavoro.

Art. 7 – Diritti di proprietà intellettuale

Ciascuna Parte resta proprietaria esclusiva dell'eventuale conoscenza preesistente all'inizio delle attività previste dal presente Accordo dalla stessa detenuta (*background*) nonché dell'eventuale conoscenza sviluppata durante lo svolgimento di tali attività al di fuori ed indipendentemente dalle stesse, anche se attinente al medesimo campo scientifico (*sideground*).

La titolarità dei diritti sui risultati totali o parziali delle attività svolte ai sensi del presente Accordo (*foreground*) spettano alle Parti in proporzione al contributo apportato da ciascuna di esse. Le Parti hanno il diritto di utilizzare i risultati delle attività svolte ai sensi del presente Accordo a soli fini di ricerca istituzionale e nell'ambito di pubblicazioni dedicate.

Le Parti non possono immettere nel *web* né in rete locale dati ed immagini connessi alle attività svolte ai sensi del presente Accordo, se non previo accordo con l'altra Parte.

Ciascuna Parte, previa reciproca informazione, può utilizzare liberamente, per i propri fini istituzionali, i materiali dalla stessa realizzati, entro i limiti imposti alla riproduzione fisica o in immagine dei beni culturali, come stabilito dagli artt. 107 – 109 del D. Lgs 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 8 – *Pubblicazione e diffusione dei risultati*

Le modalità di pubblicazione e diffusione dei risultati sono concordate tra le Parti. Nelle divulgazioni e pubblicazioni scientifiche quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, riviste scientifiche, seminari e conferenze, inclusa la pubblicazione su *web*, le Parti si impegnano a dichiarare che i risultati raggiunti rientrano negli esiti del presente Accordo e a presentare congiuntamente i risultati.

Altre modalità di pubblicazione e diffusione della documentazione prodotta, come ad esempio l'allestimento di una mostra o pubblicazioni a stampa verranno concordate dalle Parti, nel quadro del presente Accordo, che predisporrà le opportune misure per la tutela della riservatezza dei dati e della sicurezza dei beni.

Art. 9 – Uso dei segni distintivi

Le Parti non possono fare uso del marchio e/o della denominazione dell'altra

Parte e/o di sue Strutture, se non previa specifica autorizzazione scritta.

Sono fatti salvi gli usi liberi della denominazione in funzione descrittiva, purché resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente all'altra Parte, come previsto dall'art. 21 del D. Lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale).

Art. 10 – Riservatezza

Ciascuna Parte si impegna espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori, a trattare come confidenziali tutti i dati e le informazioni ricevute, create o acquisite da qualsiasi altra fonte con riferimento all'oggetto del presente Accordo (d'ora innanzi "Informazioni Riservate") e a:

- non divulgare né rendere accessibili a terzi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente. le Informazioni Riservate:
- impiegare ogni mezzo idoneo e porre in essere ogni atto ragionevolmente necessario al fine di garantire che le Informazioni Riservate non siano in nessun modo liberamente accessibili a terzi;
- non utilizzare le Informazioni Riservate per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle connesse all'espletamento dell'attività svolta ai sensi del presente Accordo.

In particolare, ciascuna Parte si impegna ad evitare di fare qualsiasi uso di Informazioni Riservate o di porre in essere qualsiasi altro atto o iniziativa che possa essere considerato come una predivulgazione che possa pregiudicare il deposito di una domanda di brevetto o di altro titolo di proprietà industriale.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

In relazione a tutte le attività svolte in esecuzione del presente Accordo per le quali risulterà necessario applicare i principi e le norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale, le Parti convengono che, nell'ambito di dette attività, sarà individuata una chiara ripartizione delle responsabilità ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679. Le Parti si impegnano pertanto a definire chi stabilirà le finalità e i mezzi del trattamento nonché gli obblighi e le responsabilità dei Titolari o Contitolari, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato e alle eventuali funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo sopra citato.

Il rappresentante legale del Titolare del trattamento dei dati personali per l'Università è il Magnifico Rettore, prof. Giovanni Molari. Il rappresentante legale del Titolare del trattamento dei dati personali per il Museo è il dott. Riccardo Benzi.

Art. 12 – Modifiche

Le Parti possono modificare il presente Accordo può essere modificato solo per iscritto e previa sottoscrizione ad opera di entrambe.

Art. 13 – Recesso e risoluzione

Le Parti hanno facoltà di recedere dal presente Accordo ovvero di risolverlo consensualmente mediante comunicazione, nella forma prevista dal successivo art. 15, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi. Il recesso o la risoluzione consensuale non avranno effetto che per l'avvenire e non incideranno sulle attività già eseguite o in corso di esecuzione; resta salvo tutto ciò che è stato ottenuto in termini di risultati.

Art. 15 – Comunicazioni

Le Parti stabiliscono che le comunicazioni reciproche a carattere formale riguardanti il presente Accordo dovranno essere effettuate via PEC.

Art. 16 – Controversie e foro competente

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente ogni controversia nascente da o comunque connessa con quanto previsto dal presente Accordo. In caso di esito negativo, le Parti potranno liberamente adire le Autorità giudiziarie competenti. Foro competente in via esclusiva sarà quello di Bologna.

Art. 17 – Sottoscrizione, registrazione e bollo

Il presente Accordo è sottoscritto in forma digitale in un unico originale ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 2 del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte II, D.P.R. 131/1986 a spese della Parte richiedente, ed è inoltre soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 – Tariffa Parte I del D.P.R. 642/1972. Le spese di bollo sono ripartite in parti uguali fra i contraenti. Al versamento provvederà il Dipartimento di Beni Culturali, che vi provvede in modalità virtuale (autorizzazione n. 14038 del 13/12/2018).

Per il Museo della Regina (Comune di Cattolica):

Il Dirigente del Settore 2- Servzi Culturali, Dott. Riccardo Benzi (firmato digitalmente)

Per il Dipartimento di Beni Culturali, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna:

il Direttore, Prof. Luigi Canetti (firmato digitalmente)

Per il Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna:

il Direttore, Prof. Maurizio Gabbrielli (firmato digitalmente)